Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 agosto 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1976 registro n. 18 Difesa, foglio n. 87

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

CROCE

REBECCHI Luigi, nato il 13 luglio 1916 in Arce (Frosinone). — Appartenente ad una banda armata di patrioti operante sul Fronte della Resistenza durante l'occupazione nazi-fascista, si distingueva per attività, coraggio ed alto rendimento, portando a termine brillantemente, incurante dei rischi cui si esponeva, tutte le missioni operative affidategli. Nei lunghi e duri mesi della disperata lotta contro l'oppressore, faceva rifulgere sempre le sue doti di attaccamento alla Patria, resistenza ai disagi e spirito combattivo. — Roma, settembre 1943-giugno 1944.

(9050)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1976, n. **607**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 843, concernente modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 843, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1976, atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 34, con il quale è stata modificata la ripartizione organica di alcuni posti di assistente ordinario della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Catania;

Visto il sesto comma del dispositivo del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 843, relativo al trasferimento del posto di assistente attribuito con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, alla cattedra di botanica, trasferito dal 1° novembre 1975 alla cattedra di fisiologia generale, con il titolare dott.ssa Emilia Poli;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Catania del 27 febbraio 1976, dalla quale si rileva che il posto di assistente ordinario attribuito alla cattedra di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il decreto del Presidente della Repubblica n. 874, deve intendersi trasferito alla cattedra di fisiologia vegetale, anzichè a quella di fisiologia generale, come erroneamente indicato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 843;

Considerato che effettivamente il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della suddetta Università, nella seduta del 30 ottobre 1975 aveva deliberato il trasferimento dalla cattedra di botanica a quella di fisiologia vegetale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 843, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1976, atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 34, è rettificato per la sola parte che riguarda il sesto comma del dispositivo, nel senso che il posto assegnato alla cattedra di botanica con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1971, n. 874, della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Catania, deve intendersi trasferito dal 1° novembre 1975 alla cattedra di fisiologia vegetale e non a quella di fisiologia generale, come erroneamente indicato nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 843.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1976, n. **608.**

Approvazione del nuovo statuto dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », in Firenze.

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica **14** gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato il nuovo statuto dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dell'artigianato », in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1976, n. **609.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Centro di addestramento e perfezionamento degli addetti al commercio », in Milano.

N. 609. Decreto del Presidente della Repubblica **14** maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Centro di addestramento e perfezionamento degli addetti al commercio » (C.A.P.A.C.), in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976, n. **610.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Villabate.

N. 610. Decreto del Presidente della Repubblica **11** giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo 18 maggio 1969, integrato con tre dichiarazioni datate 5 e 6 aprile 1971 e 18 ottobre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Villabate (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1976, n. **611.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Leonardo Murialdo, in Torino.

N. 611. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 10 giugno 1974, integrato con postilla aggiuntiva 30 aprile 1975 e dichiarazione 6 maggio stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di S. Leonardo Murialdo, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1976, n. **612.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Messina.

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Messina 15 dicembre 1971, integrato con dichiarazione dell'11 dicembre 1972 e con altro decreto datato 5 novembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in rione Camaro Inferiore di Messina.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Squinzano » rosso e rosato ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Squinzano » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Squinzano » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1976, n. 68;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Squinzano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1976.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1976, con la denominazione di origine controllata « Squinzano » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Squinzano ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Squinzano » nei tipi « Riserva » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino « Riserva » in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai commi precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analittiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino « Riserva » invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Squinzano » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad

esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per il territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1976
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 380

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « SQUINZANO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Squinzano » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Squinzano » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce e Sangiovese presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30 per cento.

La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 15% del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio dei comuni di Squinzano, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Novoli e parte del territorio dei comuni di: Campi Salentina, Cellino San Marco, Trepuzzi, Surbo e Lecce.

Tale zona è così delimitata:

da Torre Rinalda sulla costa adriatica, il limite segue verso sud-ovest la provinciale per Squinzano, toccando masseria Monacelli, masseria Cerrate grande sino a raggiungere la quota 31 sul confine del comune di Squinzano in prossimità di masseria Gagliardi. Da qui prosegue in direzione sud-ovest per la strada che conduce a Trepuzzi, passando per le quote 37, 40, 43 (località Case Bianche); raggiunge il centro abitato di Trepuzzi, lo attraversa per seguire poi la strada verso sud che costeggia ad ovest masseria Macchia sino a raggiungere a quota 58 la strada statale Salentina (n. 7-*ter*) per Campi Salentina, prosegue verso ovest lungo questa fino ad incrociare, in prossimità del km 61, il confine del comune di Novoli che segue prima verso sud poi verso ovest e quindi verso nord (includendo così tutto il territorio comunale) fino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 7-*ter* in prossimità del km 59.

Prosegue lungo quest'ultima in direzione ovest fino a quota 31 sulla circonvallazione di Campi Salentina e quindi verso nord-ovest per la strada che costeggia ad est il centro abitato, fino a raggiungere la quota 28.

Da quota 28 sulla circonvallazione segue la strada verso nord per masseria Monaci e prima di giungervi incrocia quella per Cellino San Marco. Segue verso nord-est tale strada, passando per masseria la Macchia, la Padula, attraversa il centro abitato di Cellino San Marco e prosegue per la strada che verso nord conduce a masseria Blasi per circa un chilometro e giunto a quota 58 prosegue verso nord-ovest per la strada che passando per le quote 59, 60, 58 incrocia il confine comunale di Tuturano. Segue tale confine verso est sino ad incrociare quello di San Pietro Vernotico e quindi, proseguendo lungo quest'ultimo in direzione nord-est, raggiunge la costa per ridiscenderla in direzione sud-est sino ad incontrare Torre Rinalda da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su terreno di medio impasto o tendenti allo sciolto, sufficientemente profondi e di buona fertilità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, perchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed al 30% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Squinzano » rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione variante tra le 12 e 24 ore.

E' consentito il ricorso alla pratica del « rimontaggio » per assicurare al vino la voluta tonalità di colore.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del « rosato » non può essere utilizzato per la preparazione dello « Squinzano » rosso.

Art. 6.

Il vino « Squinzano » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi arancione se invecchiato;
odore: vinoso, etereo, caratteristico, intenso;
sapore: pieno, asciutto, robusto ma vellutato, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Il vino «Squinzano» rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino chiaro al cerasuolo tenue;
odore: vinoso e delicatamente profumato, caratteristico;
sapore: sapido, fine e vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Squinzano» rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,5, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 13 gradi, può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Squinzano» rosso del tipo «riserva» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Squinzano», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9793)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.

Ripartizione di milleseicento posti dei duemiladuecentocinquanta recati in aumento dalla legge 10 maggio 1976, n. 314, nel ruolo ordinario del personale della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, che ha istituito dal 1° luglio 1972 il ruolo ordinario del personale della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974 e successive modificazioni, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione dei duemilasettecentottantadue posti di organico stabiliti dalla tabella IV annessa al detto decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto l'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 314, che ha aumentato di duemiladuecentocinquanta unità detto ruolo della carriera di concetto;

Visto il secondo comma del citato articolo in forza del quale è prevista l'attribuzione agli idonei dei concorsi indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 dei posti previsti in aumento, previa detrazione delle aliquote riservate ai sensi degli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto che è opportuno assegnare all'organico dei singoli uffici un numero di posti non inferiore a quello degli idonei da nominare e precisamente milleseicento posti, riservando l'assegnazione dei residui seicentocinquanta posti ad un momento successivo dopo una più approfondita e completa valutazione delle esigenze degli uffici;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 giugno 1976; valutate le esigenze attuali degli uffici e tenuto conto degli indici di lavoro anche in rapporto alla consistenza degli organici dei magistrati, dei cancellieri e dell'altro personale;

Decreta:

I posti del personale della carriera di concetto recati in aumento nel ruolo organico di detto personale in virtù dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 314, nella misura complessiva di milleseicento unità indicata in premessa, sono assegnati ai seguenti uffici nel numero a fianco di ciascuno di essi indicato:

	Numero dei posti
Ministero di grazia e giustizia	20
Corte di cassazione	10
Procura generale presso la Corte di cassazione	3
Corte di appello di:	
Ancona	1
Bari	3
Bologna	7
Brescia	2
Cagliari	2
Caltanissetta	1
Catania	4
Catanzaro	4
Firenze	4
Genova	3
L'Aquila	2
Lecce	3
Messina	1
Milano	12
Napoli	10
Palermo	2
Perugia	1
Roma	18
Torino	8
Trento	2
Trieste	2
Venezia	4

	Numero dei posti
Sezioni di:	
Campobasso	1
Reggio Calabria	7
Salerno	4

Procura generale presso la corte di appello di:

	Numero dei posti
Ancona	1
Bari	2
Bologna	2
Brescia	2
Cagliari	2
Caltanissetta	1
Catania	2
Catanzaro	1
Firenze	2
Genova	3
L'Aquila	1
Lecce	2
Messina	1
Milano	3
Napoli	4
Palermo	2
Perugia	1
Potenza	1
Roma	4
Torino	2
Trieste	1
Venezia	3
Sezioni di:	
Reggio Calabria	2
Salerno	1

Tribunale di:

	Numero dei posti
Acqui Terme	1
Agrigento	2
Alba	1
Alessandria	3
Ancona	3
Aosta	1
Arezzo	2
Ariano Irpino	1
Ascoli Piceno	1
Asti	3
Avellino	3
Avezzano	1
Bari	7
Bassano del Grappa	1
Belluno	2
Benevento	2
Bergamo	6
Biella	2
Bologna	7
Bolzano	4
Brescia	6
Brindisi	3
Busto Arsizio	3
Cagliari	2
Caltagirone	1
Caltanissetta	2
Camerino	1
Campobasso	2
Cassino	2
Castrovillari	1
Catania	7
Catanzaro	4
Chiavari	2
Chieti	1
Civitavecchia	2
Como	4
Cosenza	4
Crema	1
Cremona	1
Crotone	2
Cuneo	2
Enna	1
Fermo	1
Ferrara	2
Firenze	10
Foggia	6
Forlì	3
Frosinone	4
Genova	4
Gorizia	2
Grosseto	2
Isernia	1
Ivrea	2
Lamezia Terme	1
Lanciano	1
Lanusei	1
L'Aquila	1
La Spezia	3
Latina	5
Lecce	2
Lecco	2
Livorno	4
Locri	1
Lodi	2
Lucca	2
Lucera	2
Macerata	2
Mantova	2
Marsala	2
Massa	3
Matera	2
Melfi	1
Messina	7
Milano	17
Mistretta	1
Modena	4
Modica	1
Mondovì	1
Montepulciano	1
Monza	8
Napoli	18
Nicosia	1
Novara	3
Nuoro	1
Oristano	1
Orvieto	1
Padova	6
Palermo	6
Palmi	1
Paola	1
Parma	3
Patti	1
Pavia	2
Perugia	5
Pesaro	2

	Numero dei posti
Pescara	4
Piacenza	3
Pinerolo	1
Pisa	3
Pistoia	3
Pordenone	2
Potenza	2
Prato	4
Ragusa	2
Ravenna	3
Reggio Calabria	5
Reggio Emilia	3
Rieti	1
Rimini	2
Roma	46
Rossano	1
Rovigo	1
Salerno	6
Saluzzo	1
San Remo	2
Santa Maria Capua Vetere	5
Sassari	2
Savona	3
Siena	1
Siracusa	4
Sondrio	1
Spoleto	1
Sulmona	1
Taranto	7
Tempio Pausania	1
Teramo	2
Termini Imerese	1
Terni	2
Tolmezzo	1
Torino	12
Tortona	1
Trani	2
Trapani	1
Trento	3
Treviso	4
Trieste	3
Udine	4
Urbino	1
Vallo della Lucania	2
Varese	6
Vasto	1
Velletri	3
Venezia	8
Verbania	3
Vercelli	3
Verona	7
Vibo Valentia	1
Vicenza	3
Vigevano	1
Viterbo	3
Voghera	1
Uffici di sorveglianza:	
Bologna	1
Livorno	1
Milano	1
Napoli	1
Roma	1
Sassari	1
Torino	1

	Numero dei posti
Procura della Repubblica di:	
Agrigento	1
Alessandria	1
Ancona	1
Aosta	1
Arezzo	2
Ariano Irpino	1
Ascoli Piceno	1
Asti	1
Avellino	1
Avezzano	1
Bari	4
Belluno	1
Benevento	1
Bergamo	3
Biella	1
Bologna	4
Bolzano	1
Brescia	2
Brindisi	1
Busto Arsizio	1
Cagliari	2
Caltanissetta	1
Campobasso	1
Catania	4
Catanzaro	1
Chiavari	1
Chieti	1
Civitavecchia	1
Como	1
Cosenza	1
Cremona	1
Crotone	1
Ferrara	1
Firenze	4
Foggia	3
Forlì	1
Frosinone	1
Genova	4
Gorizia	1
Grosseto	1
Lamezia Terme	1
L'Aquila	1
La Spezia	1
Latina	1
Lecce	2
Livorno	2
Lucca	1
Lucera	1
Macerata	1
Mantova	1
Marsala	1
Massa	1
Messina	2
Milano	11
Modena	1
Monza	2
Napoli	10
Novara	1
Nuoro	1
Oristano	1
Padova	2
Palermo	5
Palmi	1

	Numero dei posti
Paola	1
Pavia	1
Perugia	1
Pesaro	1
Pescara	2
Piacenza	1
Pisa	1
Pistoia	1
Pordenone	1
Potenza	1
Prato	1
Ragusa	1
Ravenna	1
Reggio Calabria	2
Reggio Emilia	1
Rieti	1
Roma	22
Rovigo	1
Salerno	3
San Remo	1
Santa Maria Capua Vetere	2
Sassari	1
Savona	1
Siracusa	1
Taranto	2
Teramo	1
Termini Imerese	1
Terni	1
Tolmezzo	1
Torino	10
Trani	1
Trapani	1
Trento	1
Treviso	1
Trieste	2
Udine	1
Varese	1
Velletri	1
Venezia	3
Vercelli	1
Verona	2
Vicenza	1
Vigevano	1
Viterbo	1

Tribunale per i minorenni di:

	Numero dei posti
Ancona	2
Bari	2
Bologna	3
Brescia	2
Cagliari	2
Caltanissetta	1
Campobasso	1
Catania	2
Catanzaro	2
Firenze	3
Genova	2
L'Aquila	2
Lecce	2
Messina	2
Milano	4
Napoli	4
Palermo	3
Perugia	2
Potenza	1
Reggio Calabria	2
Roma	6
Salerno	1
Torino	4
Trento	2
Trieste	1
Venezia	3

Procura per i minorenni di:

	Numero dei posti
Ancona	1
Bari	1
Bologna	1
Brescia	1
Cagliari	1
Caltanissetta	1
Catania	1
Catanzaro	1
Firenze	1
Genova	1
L'Aquila	1
Lecce	1
Messina	1
Milano	3
Napoli	4
Palermo	2
Perugia	1
Potenza	1
Reggio Calabria	1
Roma	4
Salerno	1
Torino	2
Trento	1
Trieste	1
Venezia	1

Pretura di:

	Numero dei posti
Abbiategrasso	2
Acireale	1
Acquaviva delle Fonti	1
Acqui Terme	1
Adrano	1
Adria	1
Afragola	1
Agnone	1
Agrigento	2
Agropoli	1
Albano Laziale	2
Albenga	2
Alcamo	1
Alessandria	2
Alghero	1
Altamura	1
Ancona	2
Andria	2
Anzio	1
Aosta	1
Apricena	1
Arce	1
Ardore	1
Arezzo	2
Argenta	1
Ariano Irpino	1
Arienzo	1
Ascoli Piceno	1
Asiago	1
Assisi	1

	Numero dei posti
Asti	2
Atri	1
Augusta	1
Aulla	1
Avellino	1
Aversa	2
Avezzano	1
Avigliana	1
Avola	1
Bagheria	1
Barcellona Pozzo di Gotto	1
Bari	4
Barletta	2
Barra	2
Bassano del Grappa	2
Belluno	1
Belpasso	1
Benevento	2
Bergamo	3
Biella	1
Bisceglie	1
Bitonto	1
Boiano	1
Bologna	4
Bolzano	1
Bordighera	1
Borgonovo Val Tidone	1
Borgo San Lorenzo	1
Borgo Valsugana	1
Bosa	1
Bracciano	1
Breno	1
Brescia	1
Brindisi	1
Bronte	1
Budrio	1
Busto Arsizio	2
Cagli	1
Cagliari	2
Cairo Montenotte	1
Caldaro	1
Caltanissetta	1
Camerino	1
Campobasso	1
Camposampiero	1
Canicattì	1
Canosa di Puglia	1
Cantù	1
Capaccio	1
Capri	1
Caprino Veronese	1
Capua	2
Carini	1
Carinola	1
Carpi	1
Carrara	2
Casale Monferrato	1
Casarano	1
Caserta	2
Casoria	2
Cassano d'Adda	1
Cassino	1
Castel di Sangro	1
Castelfiorentino	1
Castelfranco Veneto	1
Castellammare del Golfo	1
Castellammare di Stabia	2
Castelnuovo di Garfagnana	1
Castelnuovo di Porto	1
Castelvetrano	1
Castiglione delle Stiviere	1
Castrovillari	1
Catania	3
Catanzaro	1
Cecina	1
Cefalù	1
Cento	1
Cerignola	1
Cervinara	1
Cesena	1
Chiari	1
Chiavari	1
Chieri	1
Chieti	1
Chiusa	1
Cicciano	1
Ciriè	1
Cittadella	1
Cividale del Friuli	1
Civitanova Marche	1
Civitavecchia	2
Codigoro	1
Codogno	1
Comacchio	1
Comiso	1
Como	2
Conegliano	1
Corigliano Calabro	1
Cortina d'Ampezzo	1
Cosenza	2
Crema	1
Cremona	1
Crotone	2
Cuneo	1
Cuorgnè	1
Decimomannu	1
Desio	2
Dolo	1
Dronero	1
Eboli	2
Empoli	2
Enna	1
Erba	1
Faenza	1
Fano	1
Feltre	1
Fermo	1
Ferrara	3
Fiorenzuola d'Arda	1
Firenze	7
Foggia	2
Foligno	1
Fondi	1
Forlì	2
Fossano	1
Frascati	1
Frattamaggiore	2
Frosinone	3
Gaeta	1
Galatina	1

	Numero dei posti
Gallarate	1
Gallipoli	1
Gela	1
Genova	4
Genzano di Roma	1
Giarre	1
Gioia del Colle	1
Gioiosa Jonica	1
Giulianova	1
Gorizia	1
Gragnano	1
Gravina in Puglia	1
Grosseto	1
Grottaglie	1
Grumello del Monte	1
Imola	2
Ischia	1
Iseo	1
Isola della Scala	1
Ivrea	1
Lagonegro	1
Lamezia Terme	1
Lanusei	1
L'Aquila	1
Larino	1
La Spezia	2
Latina	4
Latisana	1
Lauria	1
Lecce	1
Lecco	1
Legnago	1
Legnano	2
Lentini	1
Livorno	2
Lizzano	1
Locri	1
Lodi	1
Lonato	1
Lovere	1
Lucca	2
Lucera	1
Macerata	1
Maddaloni	1
Maglie	1
Manduria	1
Manfredonia	1
Mantova	1
Marano di Napoli	2
Marigliano	1
Marsala	1
Martina Franca	1
Mascalucia	2
Massa	1
Matera	1
Mazara del Vallo	1
Melfi	1
Mesagne	1
Messina	1
Mestre	4
Mezzolombardo	1
Milano	17
Milazzo	1
Misilmeri	1

	Numero dei posti
Mistretta	1
Modena	1
Modica	1
Modugno	1
Molfetta	1
Moncalieri	2
Mondovì	1
Monfalcone	1
Monopoli	1
Monsummano Terme	2
Montagnana	1
Montebelluna	1
Montecchio Emilia	1
Montepulciano	2
Montesarchio	1
Montichiari	1
Montoro Superiore	1
Monza	4
Morbegno	1
Mortara	1
Napoli	14
Nardò	1
Nicosia	1
Niscemi	1
Nocera Inferiore	4
Noci	1
Nola	1
Notaresco	1
Novara	1
Novi Ligure	1
Nuoro	1
Olbia	1
Orbetello	1
Oristano	1
Ortanova	1
Orvieto	1
Ottaviano	1
Ovada	1
Ozieri	1
Padova	3
Palermo	13
Palestrina	1
Palmi	1
Palombara Sabina	1
Paola	1
Parma	3
Partanna	1
Partinico	1
Patti	1
Pavia	2
Pergola	1
Perugia	1
Pesaro	1
Pescara	3
Petilia Policastro	1
Piacenza	2
Pietrasanta	1
Pinerolo	1
Piombino	1
Pisa	2
Pisciotta	1
Pistoia	2
Polla	1
Pomigliano d'Arco	1
Pompei	1

	Numero dei posti
Pontecorvo	1
Pontedera	3
Pontremoli	1
Pordenone	3
Porretta Terme	1
Portici	3
Portoferraio	1
Portogruaro	2
Porto Torres	1
Potenza	1
Pozzuoli	2
Prato	5
Priverno	1
Ragusa	1
Rapallo	1
Ravenna	3
Recanati	1
Reggio Calabria	4
Reggio Emilia	2
Rho	2
Rieti	1
Rimini	2
Rionero in Vulture	1
Ripatransone	1
Rodi Garganico	1
Roma	40
Rossano	1
Rovato	1
Rovereto	1
Rutigliano	1
Salemi	1
Salerno	2
Salò	1
Saluzzo	1
Sampierdarena	1
San Benedetto del Tronto	1
San Donà di Piave	1
San Ginesio	1
San Giorgio Jonico	1
San Giovanni in Persiceto	1
San Giovanni Valdarno	1
San Miniato	1
San Remo	1
Sansepolcro	1
San Severo	2
Sant'Anastasia	1
Sant'Angelo dei Lombardi	1
Sant'Antioco	1
Sant'Elpidio a Mare	1
San Vito al Tagliamento	1
San Vito de' Normanni	1
Sapri	1
Saronno	2
Sarzana	2
Sassari	1
Sassoferrato	1
Sassuolo	1
Savona	1
Scalea	1
Scandiano	1
Scicli	1
Senigallia	1
Serramanna	1
Sezze	1
Siena	1
Sinnai	1
Siracusa	2
Soave	1
Solopaca	1
Sondrio	1
Sora	1
Sorrento	2
Strongoli	1
Subiaco	1
Sulmona	1
Taggia	1
Tagliacozzo	1
Taormina	1
Taranto	5
Taurianova	1
Teramo	1
Termini Imerese	1
Terni	1
Terracina	2
Thiene	1
Tivoli	1
Todi	1
Tolentino	1
Tolmezzo	1
Torino	19
Torre Annunziata	2
Torre del Greco	2
Tortona	1
Trani	1
Trapani	1
Trecastagni	1
Trento	1
Trentola Ducenta	1
Treviglio	1
Treviso	1
Tricase	1
Trieste	3
Udine	2
Varazze	1
Varese	2
Vasto	1
Velletri	1
Venafro	1
Ventimiglia	1
Verbania	1
Vercelli	2
Verona	5
Viareggio	2
Vibo Valentia	1
Vicenza	2
Vigevano	1
Vignola	1
Villa San Giovanni	1
Vittoria	1
Voghera	1
Voltri	1
Totale	1.600

Roma, addì 30 giugno 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1976
Registro n. 19 Giustizia, foglio n. 363

(9789)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere relativi al collegamento in cavi coassiali lungo le direttrici Verona-Brennero ed altre.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulle esecuzioni delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che nel programma di riassetto e di sviluppo della rete telefonica nazionale in Ponti Radio (progetto G. Marconi) è prevista la realizzazione di collegamento in cavi coassiali lungo le seguenti direttrici: Verona-Brennero; Milano Turro-Verona; Milano Pero-Torino; Torino-Genova Granarolo; Genova Granarolo-Cisinello (Pisa); Cisinello (Pisa) Roma-La Monachina; Roma-Inviolatella-Nola; Verona-Stampino; Stampino-Ancona; Ancona-Francavilla; Francavilla-Foggia; Nola-Foggia; Foggia-Palo Del Colle (Bari); Palo Del Colle (Bari)-Catanzaro; Catanzaro-Catania; Perugia-Ancona; Roma-Francavilla; Colle Albana-Incontro; Granarola (Genova)-Rozzano (Milano); Cisinello (Pisa)-Incontro (Firenze);

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla Direzione centrale impianti - Reparto 2° - Sezione 1ª, relativi al programma suddetto;

Visto il verbale n. 508/1 dell'adunanza tenuta il 27 novembre 1975 dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio d'amministrazione nella adunanza n. 1366 del 29 dicembre 1975;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relativi al collegamento in cavi coassiali lungo le direttrici di:

Verona-Brennero seguendo il tracciato di Verona-Castel Gaibana-M. Paganella-M. Rosso-Cima Plose-Cima Gallina, interessante i comuni di Verona, Brenzone, Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, Zambana, Fai, Dodiciville, Luson, Eores, Colle Isarco;

Milano Turro-Verona seguendo il tracciato di Milano Turro-La Maresana-M. Maddalena Verona, interessante i comuni di Cassina de Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Bergamo, Brescia e Verona;

Milano Pero-Torino seguendo il tracciato di Milano Pero-Caronno-Gattinara-Areglio-Torino, interessante i comuni di Pero, Gattinara, Borgo d'Alé e Torino, Caronno Varesino;

Torino-Genova Granarolo seguendo il tracciato di Torino-Faro della Vittoria-Lu Monferrato-M. Beigua-Genova Granarolo, interessante i comuni di Torino, Pecetto Torinese, Lu Monferrato, Varazze, Sassello, Genova;

Genova Granarolo-Cisinello (*Pisa*) seguendo il tracciato di Genova Granarolo-M. Fascie, M. San Nicolao-M. Boscaccio-Pisa, interessante i comuni di Genova, Castiglione Chiavarese, Carro, Deiva Marina, Ortonovo, Pisa;

Cisinello (*Pisa*) Roma-La Monachina seguendo il tracciato di Pisa-Vitalba-M. Quoio-M. Nebbiaio-M. Fogliano-Roma-La Monachina, interessante i comuni di Pisa, Chianni, Monticiano, Castell'Azzara, Vetralla, Roma;

Roma-Inviolatella-Nola seguendo il tracciato di Roma Inviolatella-M. Faete-Veroli-M. S. Croce-Nola, interessante i comuni di Roma, Rocca di Papa, Veroli, Roccamonfina, Nola;

Verona-Stampino seguendo il tracciato di Verona-Torriana-Bissara-Stampino, interessante i comuni di Verona, Serravalle a Po, Camposanto, Bologna;

Stampino-Ancona seguendo il tracciato di Stampino-M. Calderaro-M. Maggio S. Fortunato-M. della Mattera-Ancona, interessante i comuni di Bologna-Castel S. Pietro Terme, Bertinoro, Rimini, Serrungarina, Ancona;

Ancona-Francavilla seguendo il tracciato di Ancona-C. della Mandola-Ripatransone-C. Pelato-Francavilla interessante i comuni di Ancona, Caldarola, Ripatransone, Atri, Francavilla;

Francavilla-Foggia seguendo il tracciato di Francavilla-S. Croce di Magliano-Foggia-Monteodorisio interessante i comuni di Francavilla, S. Croce di Magliana, Foggia, Monteodorisio;

Nola-Foggia seguendo il tracciato di Nola-M. D'Avella-M. San Vito-Foggia interessante i comuni di Nola, Pietrastormina, Summonte, Faeto, Foggia;

Foggia-Palo del Colle (*Bari*) seguendo il tracciato di Foggia-Ascoli Satriano-Monte Caccia-Palo del Colle interessante i comuni di Foggia, Ascoli Satriano, Bari, Spinazzola;

Palo del Colle-Catanzaro seguendo il tracciato di Palo del Colle-Murgia Sgolgore-Pomarico-Roseto C. Spulico-Fagheto-C. Cariglietto-Catanzaro interessante i comuni di Bari, Altamura, Pomarico, Roseto Capo Spulico, Longobucco, Cutro, Catanzaro;

Catanzaro-Catania seguendo il tracciato di Catanzaro-C. del Monaco-Gambarie-C. Mola-S. Gregorio-Catania, interessante i comuni di Catanzaro, Gerocarne, S. Roberto, Castel Mola-Catania;

Perugia-Ancona seguendo il tracciato di Perugia-Cima Mutali-Colle Foglia-Ancona, interessante i comuni di Perugia, Fossato di Vico, Serra S. Quirico, Ancona;

Roma-Francavilla seguendo il tracciato di Roma-M. Midia-M. Calvo-Pietra Corniale-Francavilla, interessante i comuni di Roma, Tagliacozzo, Carsoli, Pereto, Sella di Corno, Bussi, Francavilla a Mare;

Colle Albana-Incontro seguendo il tracciato di Colle Albana-M. Venere-M. Casciaio-Incontro, interessante i comuni di Bologna-Monzuno, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Vernio, Firenze;

Granarolo-Rozzano seguendo il tracciato di Granarolo-M. Porale-Castellania-Madonna delle Bozzole-Rozzano, interessante i comuni di Genova Voltaggio, Ronco Scrivia, Castellania, Garlasco, Rozzano;

Cisinello-Incontro seguendo il tracciato di Cisinello (Pisa)-M. Serra-Poggio del Comune-Incontro (Firenze), interessante i comuni di Pisa, Capannoli, Calci, Buti, S. Gimignano, Firenze.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: ORLANDO

(9685)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore TV di Isca sullo Ionio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e successive aggiunte;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modifiche;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 9 della convenzione con la Rai - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Vista la domanda in data 11 aprile 1975 con la quale la Rai - Radiotelevisione italiana, chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione dell'impianto ripetitore della 1ª rete TV di Isca sullo Ionio (Catanzaro) stante la pubblica utilità dell'impianto;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità, nonché l'urgenza e l'indifferibilità degli impianti di cui trattasi per assicurare il funzionamento del servizio di televisione;

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente la più idonea;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore delle telecomunicazioni nel corso dell'adunanza n. 504 del 25 luglio 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1376 del 5 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore TV di Isca sullo Ionio (Catanzaro) sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione e l'uso degli impianti di cui al precedente articolo la Rai - Radiotelevisione italiana, potrà utilizzare, mediante espropriazione, il terreno necessario per l'installazione delle apparecchiature, indicato con colorazione gialla nella planimetria allegata e mediante imposizioni di servitù di transito nei modi di legge, la zona indicata con colorazione verde nella stessa planimetria.

Art. 3.

La espropriazione e la imposizione di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro centoottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: ORLANDO

(9686)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.G.S. Istrumenti di misura, con sede e stabilimento a Monza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.pa. G.G.S. Istrumenti di misura, con sede e stabilimento a Monza (Milano), con effetto dal 5 maggio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del larovo di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.G.S. Istrumenti di misura, con sede e stabilimento a Monza (Milano), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(9761)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali di produzione e trasformazione del vetro operanti in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 aprile 1976 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali di produzione e trasformazione del vetro operanti in provincia di Alessandria, con effetto dal 1° ottobre 1975;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali di produzione e trasformazione del vetro operanti in provincia di Alessandria, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(9760)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976 e 18 marzo 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 9 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(9757)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976 e 9 agosto 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore maglificio e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 10 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(9758)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1976.

Revisione straordinaria delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi per il periodo 1° agosto 1976-30 giugno 1977.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 26 del 2 febbraio 1932 e n. 95 del 25 aprile 1932;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 21 luglio 1945;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 27 giugno 1974 e relativo alla proroga della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 1° luglio 1974, concernente la determinazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 7 luglio 1975, concernente l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di Minerva, la cancellazione dalla tariffa di alcuni tipi di fiammiferi e la determinazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi per il periodo 1° luglio 1975-30 giugno 1977;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 agosto 1975, concernente la variazione del prezzo di vendita al pubblico e delle relative aliquote di imposta per i cerini S/80 ed R/100;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 20 dicembre 1972, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è fissato nella misura unica dell'8 %;

Viste le proposte in data 9 giugno 1976 e la relazione aggiuntiva in data 6 agosto 1976 presentate dalla commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in merito alla richiesta di revisione straordinaria avanzata dal Consorzio industrie fiammiferi;

Riconosciuta la necessità di procedere alla revisione straordinaria delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

Decreta:

Articolo unico

Fermi restando i prezzi di vendita al pubblico fissati con i decreti ministeriali 18 giugno 1974 e 30 luglio 1975, citati alle premesse, le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi stabilite per il periodo 1° luglio 1975-30 giugno 1977 con i decreti anzidetti, a decorrere dal 1° agosto 1976 e fino al 30 giugno 1977, sono variate nelle misure indicate nel prospetto che segue, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976
Registro n. 44 Finanze, foglio n. 294

Tipo di fiammiferi	Imposta fabbricazione lire	Imposta valore aggiunto lire
1) Scatola di cartone con cento cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo . . .	38,0340	10,7160
2) Scatola di cartone con ottanta cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati « Cerini S/80 »	43,3740	10,7160
3) Scatola di cartone o di legno con cinquanta cerini ridotti al fosforo amorfo . .	15,6536	4,2864
4) Scatola di cartone o di legno con cinquanta fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto .	14,3320	5,3580
5) Scatola di cartone o di legno con quaranta fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S/40 »	10,7136	4,2864
6) Bossolo di cartone con cento fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	23,9040	10,7160
7) Scatola di legno con trenta fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	25,3440	10,7160
8) Scatola di cartone con cento fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	50,2000	160,7400
9) Bustina di cartone con venti fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	9,3152	3,2148
10) Bustina di cartone con quaranta fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	15,7220	5,3580
11) Busta pubblicitaria di cartone con venti fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva . .	28,3840	10,7160
12) Busta di cartoncino con cento fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari » . . .	8,5720	5,3580

(9823)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1976.

Modalità di attuazione del servizio del pagamento delle pensioni I.N.P.S. da parte dell'Amministrazione postale in applicazione dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, recante « Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni I.N.P.S. »;

Considerato che l'art. 16 della citata legge prevede che con decreto del Ministro per il tesoro siano stabilite le modalità di attuazione del servizio del pagamento delle pensioni I.N.P.S. da parte dell'Amministrazione postale;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i pagamenti delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, effettuati dall'Amministrazione postale, è tenuto a precostituire, entro il 5 di ogni mese, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato i fondi occorrenti per far fronte ai pagamenti dello stesso mese.

Per i versamenti al suddetto conto l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti, si avvale temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive.

I fondi di cui al primo comma sono trasferiti dall'I.N.P.S. all'Amministrazione postale entro cinque giorni dall'acquisizione dei fondi stessi da parte del predetto conto corrente.

Art. 2.

In difetto delle disponibilità di cui al penultimo comma dell'art. 1 sono autorizzate anticipazioni di tesoreria alla posta, fino alla concorrenza dell'ammontare dei titoli di pensione pagabili nel mese dall'Amministrazione postale per conto dell'I.N.P.S.

Art. 3.

L'importo delle anticipazioni che supera l'ammontare dei crediti vantati dall'I.N.P.S. nei confronti dello Stato, determinato alla fine di ogni mese, è gravato da un interesse pari al 5 per cento.

Per le anticipazioni di cui al primo comma concesse fino al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, l'interesse è fissato nella misura dell'1 per cento.

Art. 4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a comunicare, alla fine di ciascun mese, alla Direzione generale del tesoro e alla Ragioneria generale dello Stato i dati preventivi per il mese successivo riguardanti l'ammontare dei titoli pagabili dall'Amministrazione postale e i versamenti da effettuarsi al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonchè l'ammontare delle disponibilità in cassa o in deposito presso la Direzione generale e le sedi provinciali, alla data più recente.

Al fine di determinare gli importi effettivi delle anticipazioni sulle quali va calcolato il tasso di interesse stabilito, l'I.N.P.S. è tenuto a trasmettere, con riferimento a ciascun mese, alla Direzione generale del tesoro e alla Ragioneria generale dello Stato i seguenti documenti, vistati dal collegio sindacale:

a) una comunicazione contenente l'ammontare dei titoli di pensione rendicontati e versati dall'Amministrazione postale all'I.N.P.S.;

b) un prospetto contenente:

l'ammontare del debito dell'I.N.P.S. verso l'Amministrazione postale alla fine del mese precedente;

l'ammontare dei titoli rendicontati e versati di cui al precedente punto *a*), da aggiungere al predetto debito;

l'ammontare dei versamenti effettuati dall'I.N.P.S. nel conto corrente infruttifero ai sensi del precedente art. 1, nonchè delle erogazioni effettuate dal bilancio dello Stato allo stesso ente nel mese in questione, da detrarre al predetto debito;

l'ammontare del debito dell'I.N.P.S. verso l'Amministrazione postale alla fine del mese.

Nello stesso prospetto dovrà inoltre risultare l'ammontare delle somme dovute all'I.N.P.S. dallo Stato alla fine dello stesso mese.

In sede di prima applicazione del presente decreto l'ammontare del debito dell'I.N.P.S. alla fine del mese precedente verso l'Amministrazione postale dovrà essere rilevato d'intesa fra le due amministrazioni a seguito di verifica delle rispettive scritture.

La liquidazione degli interessi ed il relativo versamento al bilancio dello Stato da parte dell'I.N.P.S. sono effettuati sulla base dei prospetti di cui al precedente punto *b*) relativi a ciascun semestre. Gli interessi medesimi sono addebitati alle gestioni pensionistiche deficitarie in rapporto proporzionale all'utilizzazione delle anticipazioni di tesoreria.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1976
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 179

(9845)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Proroga del termine per l'entrata in vigore dei modelli di bollettario buoni acquisto per gli enti e le imprese autorizzati all'impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 20 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'8 maggio 1976, con il quale sono stati approvati i modelli di bollettario buoni acquisto per gli enti e le imprese autorizzati all'impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 25 maggio 1976, con il quale il termine per l'entrata in vigore di tali modelli, già fissato con decreto 20 aprile 1976 al 1° giugno 1976, è stato prorogato al 1° settembre 1976;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente il termine dell'entrata in vigore degli stessi modelli, in relazione alla difficoltà emersa per la stampa dei bollettari entro il termine indicato dal precedente decreto, in dipendenza anche dello straordinario impegno sostenuto nei mesi scorsi dall'Istituto poligrafico dello Stato per la fornitura di stampati elettorali;

Visti gli articoli 38 e 39 della legge 22 dicembre 1975 n. 685;

Decreta:

Il termine per l'entrata in vigore dei modelli di bollettario buoni acquisto per gli enti e le imprese autorizzati all'impiego di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie, già fissato con decreto 19 maggio al 1° settembre 1976, è prorogato al 1° novembre 1976.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(9822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967.

Il 21 luglio 1976, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 8 ottobre 1974, n. 545, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974, ha avuto luogo in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967.

In conformità dell'art. 51, la convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 1976.

(9770)

Scambio delle ratifiche concernenti l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativo ai trasporti aerei, firmato a Roma il 7 dicembre 1973.

In base ad autorizzazione disposta con legge 8 luglio 1975, n. 381, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 agosto 1975, ha avuto luogo lo scambio delle notifiche concernenti l'espletamento degli adempimenti richiesti dagli ordinamenti interni al fine di permettere l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Roma il 7 dicembre 1973.

In conformità dell'art. 18, l'accordo in parola è entrato in vigore il 19 maggio 1976.

(9771)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Sesta Godano (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.572.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2804/M)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 20 agosto 1976, il comune di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.019.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2787/M)

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 agosto 1976, il comune di Santa Venerina (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2767/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni la Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 agosto 1976, il comune di San Giovanni la Punta (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2768/M)

Autorizzazione al comune di Selva di Progno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Selva di Progno (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.042.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2800/M)

Autorizzazione al comune di Pomarance ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Pomarance (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.863.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2802/M)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.744.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2803/M)

Autorizzazione al comune di Vignola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 agosto 1976, il comune di Vignola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 93.728.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2784/M)

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 agosto 1976, il comune di Baucina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.410.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2785/M)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 agosto 1976, il comune di Casalmaggiore (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 105.606.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2786/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Casale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di San Pietro in Casale (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 52.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2795/M)

Autorizzazione al comune di Vergato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Vergato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2796/M)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Maranello (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.078.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2797/M)

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Corniglio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.382.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2798/M)

Autorizzazione al comune di Rivarolo Mantovano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Rivarolo Mantovano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.363.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2799/M)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Vetto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2756/M)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2757/M)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Sarsina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2758/M)

Autorizzazione al comune di Gualtieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Gualtieri (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2759/M)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2760/M)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Riolo Terme (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2761/M)

Autorizzazione al comune di Seggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Seggiano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2762/M)

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Castel Focognano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2763/M)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2764/M)

Autorizzazione al comune di Lorenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Lorenzana (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2765/M)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Campagnatico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2766/M)

Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 agosto 1976, il comune di Venetico (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2769/M)

Autorizzazione al comune di Carlentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 agosto 1976, il comune di Carlentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 542.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2770/M)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Bucine (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 165.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2771/M)

Autorizzazione al comune di Pedavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Pedavena (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2772/M)

Autorizzazione al comune di Fabbrico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Fabbrico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2773/M)

Autorizzazione al comune di Curtatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Curtatone (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2774/M)

Autorizzazione al comune di Magnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Magnacavallo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2775/M)

Autorizzazione al comune di Roccalbegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Roccalbegna (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2776/M)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2777/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo in Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2778/M)

Autorizzazione al comune di Campegine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Campegine (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2779/M)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Loiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2780/M)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Camugnano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2781/M)

Autorizzazione al comune di San Polo d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2782/M)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ravara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Scandolara Ravara (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2783/M)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 agosto 1976, il comune di Casalmaggiore (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 307.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2788/M)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 agosto 1976, il comune di Laterza (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.857.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2789/M)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 agosto 1976, il comune di Palo del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 567.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2790/M)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 agosto 1976, il comune di Todi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 721.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2791/M)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 agosto 1976, il comune di Cirò Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 318.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2792/M)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 agosto 1976, il comune di Galatone (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 476.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2793/M)

Autorizzazione al comune di Corbetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 agosto 1976, il comune di Corbetta (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2794/M)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 23 agosto 1976, il comune di Fauglia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 51.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2801/M)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A 339 del 28 luglio 1976 relativa ai pagamenti all'estero da parte di residenti: proroga del deposito vincolato infruttifero 50%.

(9801)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di Santo Stefano Magra

Con decreto del presidente della giunta regionale 6 luglio 1976, n. 1897, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economico-popolare del comune di Santo Stefano Magra (La Spezia).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9802)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di L'Aquila

Il medico provinciale rende noto che con deliberazione della giunta regionale d'Abruzzo n. 5379 del 21 novembre 1975, esecutiva nei modi di legge, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle seguenti farmacie rurali e urbane, vacanti e di nuova istituzione nella provincia di L'Aquila:

Farmacie rurali:

Anversa degli Abruzzi - Barete - Bisegna - Bugnara - Campo di Giove - Canistro - Cansano - Capestrano - Capitignano - Caporciano - Cappadocia - Carapelle Calvisio - Castel di Ieri - Castellafiume - Castelvecchio Calvisio - Civitella Alfedena - Civitella Roveto - Collarmele - Collepietro - Fagnano Alto - Fontecchio - Fossa - Goriano Sicoli - Lucoli - Massa d'Albe - Molina Aterno - Montereale (seconda sede, Marana) - Morino - Ocre - Ofena - Opi - Oricola - Ortona dei Marsi - Ovindoli - Pereto - Pescocostanzo - Pettorano sul Gizio - Poggio Picenze - Prata d'Ansidonia - Prezza - Roccacasale - Rocca di Botte - Rocca Pia - S. Benedetto in Perillis - S. Pio delle Camere - S. Eusanio Forconese - S. Vincenzo Valle Roveto - Scontrone - Scoppito - Secinaro - Tione degli Abruzzi - Tornimparte - Villalago - Villa S. Angelo - Villavallelonga.

Farmacie urbane:

L'Aquila: sedi n. 8, 11 e 14.

Le domande di ammissione al concorso, giusta avviso di questo ufficio di pari numero del 23 agosto 1976, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di L'Aquila, corso Vittorio Emanuele n. 24, entro le ore 14 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9792)

OSPEDALE « G. TABARRACCI » DI VIAREGGIO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Viareggio (Lucca).

(9774)

OSPEDALE DI VENEZIA-MESTRE

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia Mestre.

(9775)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
sei posti di assistente di radiologia;
due posti di assistente di anatomia ed istologia patologica;
due posti di assistente di odontoiatria;
sette posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente di chirurgia plastica;
tre posti di assistente di cardiochirurgia;
sei posti di assistente di chirurgia d'urgenza;
due posti di assistente di neuropsichiatria infantile;
quattro posti di assistente di neurologia;
due posti di assistente di medicina del lavoro;
un posto di assistente di immunoematologia addetto al servizio di malattie allergologiche ed immunologiche;
un posto di assistente di geriatria;
due posti di assistente di gastroenterologia;
un posto di assistente di reumatologia;
un posto di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di ematologia;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(9778)

OSPEDALE CIVILE DI MARTINA FRANCA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(9780)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Martina Franca (Taranto).

(9781)

OSPEDALE « S. MARIA DI MISERICORDIA » DI ALBENGA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(9777)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di neurologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(9776)

OSPEDALE CIVILE « CONIUGI BERNARDINI » DI PALESTRINA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palestrina (Roma).

(9782)

OSPEDALE « MARIA SS. IMMACOLATA » DI GUARDIAGRELE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(9783)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(9779)

ISTITUTO FISIATRICO ORTOPEDICO « L. SPOLVERINI » DI ARICCIA

Concorso riservato ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ariccia (Roma).

(9773)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762300)